



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

88/2012

OTTOBRE/10/2012 (*)

24 Ottobre 2012

**LA CIRCOLARE N. 35/E
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL
20 SETTEMBRE 2012 CONFERMA
L'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
SULLA DEDUCIBILITA' LIMITATA
DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA.
IL TENORE LETTERALE DELL'ART. 54
DEL TUIR IMPONE CHE LA
DEDUCIBILITA' SIA RIDOTTA AL 50%
SENZA DISTINZIONE IN RELAZIONE
ALLA TIPOLOGIA DI SPESA.**

Già nel corso della videoconferenza del 31 Maggio 2012, **l’Agenzia delle Entrate** aveva **confermato il proprio orientamento** circa la **deducibilità delle spese sostenute dai professionisti per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria**, stabilendone la **deducibilità parziale e ridotta al 50%** .

Tale posizione, che ha suscitato il disappunto dei professionisti, è stata **riconfermata dalla Circolare n. 35/E del 20 Settembre 2012** che ha riepilogato i rilievi interpretativi inerenti i quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012.

*In particolare, **è stata fornita risposta al seguente quesito:***

L’art.54, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che “**le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionaleomissis..... sono deducibili nella misura del 50 per cento** del loro ammontare”, introducendo, di fatto, una **presunzione legale di inerenza** attenuata secondo cui una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale.

Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, **non rilevi, con riferimento alle spese di pura partecipazione** (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) **per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie** di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, **sono obbligate a sostenere** e in relazione alle quali **pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio della propria attività professionale.**

ed in risposta il parere dell’Agenzia delle Entrate:

Il comma 5 **dell'articolo 54 del TUIR, prevede**, fra l'altro, **la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50%, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.**

Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

L'Agenzia delle Entrate si è limitata perciò ad una asettica e mera interpretazione letterale, senza effettuare alcuna distinzione in relazione alla tipologia di spesa, dichiarando perciò **operante la deducibilità limitata** anche in relazione alle spese sostenute **per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria** da parte degli iscritti in Albi professionali.

Ad adiuvandum, si precisa che l'art. 83, comma 28-*quater* del **D.L. n. 112 del 2008 aveva già stabilito**, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, che **le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande** sono **deducibili nella misura del 75 per cento** e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

La successiva Circolare dell'A.d.E. n.53 del 2008 aveva confermato che **lo stesso limite** doveva trovare applicazione anche quando detti costi siano sostenuti in contesti e circostanze particolari, **a prescindere dalla finalità per cui la spesa venga sostenuta.**

Ne consegue che le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, sostenute in occasione della partecipazione a convegni, congressi e simili debbano essere

assunte nella misura del 75 per cento e ammesse in deduzione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 54, **nel limite del 50 per cento**.

In sostanza, ai professionisti:

- **Per le spese relative alla partecipazione ad eventi formativi,** spetta **una deduzione pari al 50%** del loro ammontare.
- **Per le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande,** sostenute per le partecipazioni ad eventi formativi, spetta **una deduzione pari al 50% del 75%** del loro ammontare, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN